

E' possibile destinare il contributo nella denuncia dei redditi 2011

Con il tuo "5 per mille" all'ANUSCA, avrà più possibilità di formazione!

di S. D. F.

In questi primi mesi dell'anno, ANUSCA organizza alcuni seminari di studio del tutto "gratuiti" per i propri associati (in regola con l'adesione 2012), dando continuità a quanto già fatto nel 2011 grazie al fondo istituito dall'Associazione (di 120 mila euro), al quale è stato aggiunto il contributo del "5 per mille" destinato ad ANUSCA, già completamente utilizzato per questo tipo di corsi.

Quindi, partendo da questo motivo molto "trasparente" come finalità, destinare il "5 per mille" all'ANUSCA nella prossima Denuncia dei Redditi (riferita all'anno 2011) è davvero una scelta semplice e diretta, con la quale però si può contribuire a sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori demografici soci di ANUSCA, una scelta che assume una valenza ancora maggiore in questi periodi così difficili anche per gli Enti locali, che hanno già inciso sugli insufficienti fondi per la formazione dei propri dipendenti.

Per alimentare questo fondo che viene trasferito all'ANUSCA, gli operatori dei servizi demografici, che chiedono ancora oggi di avere indicazioni su come destinare il proprio "5 per mille" (ai quali non ci stanchiamo mai di ricordare che ANUSCA è fra le associazioni legittimate all'assegnazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF), dovranno semplicemente indicare, nell'apposito riquadro del **modello 730 – 1 redditi 2011, il codice fiscale dell'ANUSCA: 90000910373**.

Inoltre, per far sì che questo fondo possa crescere e diventare sempre più consistente, ANUSCA invita i propri associati anche a fare opera di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi, dei loro parenti e amici, affinché il maggiore numero di persone possibile provveda a scegliere ANUSCA quale destinataria del 5 per mille nella compilazione della Denuncia dei Redditi.

Ci pare doveroso ripetere che si tratta di una corretta forma di finanziamento, la quale, se registrerà (come auspichiamo) una forte adesione tra i colleghi, consentirà di attuare ulteriori programmi di formazione e sviluppo dell'Associazione nell'anno in corso e, se ripetuta, in quelli successivi.

Ecco perché vi chiediamo di prestare "attenzione" al momento della Denuncia dei Redditi. Da quando c'è stata l'opportunità di destinare il "5x1000" ad ANUSCA, possiamo dire che si è riscontrata una buona adesione tra i colleghi e ciò ha permesso lo scorso anno di organizzare, a titolo gratuito, diversi corsi di formazione su tutto il territorio nazionale!

Tante sono state le presenze registrate in questi incontri, un afflusso di operatori demografici che conferma la bontà della scelta di ANUSCA di utilizzare questi fondi arrivati con il "5x1000" per organizzare giornate di formazione gratuite, ricordiamo ancora "ampliate" nel 2011 grazie al fondo di oltre 120 mila euro stanziato dall'Associazione.

Questa intensa attività formativa a favore degli associati, dovrebbe attivare la sensibilità di tanti operatori demografici, in particolare dei nostri soci (e relativi famigliari), ai quali chiediamo di avere una particolare attenzione, nel destinare il "5x1000" a ANUSCA nella Denuncia dei Redditi annuale, per consentire anche negli anni a venire, di continuare ad organizzare un certo numero di seminari senza alcun costo per gli associati, nel loro interesse e della loro formazione professionale.

Al fine di semplificare il più possibile l'operazione sul modello della denuncia dei redditi, riproduciamo qui sotto parte del Modello interessato con annesso il codice fiscale di ANUSCA.

Info: segreteria ANUSCA 051.944641 – www.anusca.it

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)	
<p>Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionale di carattere culturale</p> <p>FIRMA <u>Mario Rossi</u></p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <u>90000910373</u></p>	<p>Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
<p>Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge</p>

"I Servizi Demografici nella storia di Italia: il ruolo di ANUSCA": come richiedere il volume

Dopo il gradimento riscontrato al 31° Convegno Nazionale, ove è stato omaggiato a tutti i relatori intervenuti e ai convegnisti presenti, il volume a celebrazione del Trentennale dell'Associazione "I Servizi Demografici nella storia di Italia: il ruolo di ANUSCA" arriverà anche per posta a chi lo richiederà.

Sul sito www.anusca.it è possibile scaricare il modulo di richiesta che consente di ricevere il testo gratuitamente, a fronte di un piccolo contributo per le spese di spedizione (di euro 10) in contrassegno da inviare via fax alla segreteria ANUSCA che provvederà alla spedizione.

Il testo è scaricabile sempre dal sito anche in formato PDF, ma per coloro che desiderano ricevere il volume nella versione "originale" è un'occasione da non perdere per avere una chicca nella propria biblioteca. Le spedizioni proseguiranno fino ad esaurimento scorte.

In arrivo il cd rom del 31° Convegno Nazionale

Novità in arrivo per chi ha partecipato al 31° Convegno Nazionale e desidera avere un ricordo dell'evento, nonché la documentazione completa di quanto ascoltato, ma anche per chi non ha avuto modo di partecipare e comunque è curioso di sapere come è andata.

Il cd rom consultabile mediante un menu personalizzato, conterrà i file audio di tutti gli interventi, le relazioni messe a disposizione dai relatori sia della sala plenaria sia delle salette collaterali, nonché le foto scattate durante il convegno e i video di presentazione realizzati dalle emittenti presenti.

Il cd potrà essere richiesto compilando il modello scaricabile sul sito www.anusca.it a un costo di 28 euro (IVA e spese di spedizione incluse) pagabili in contrassegno.

www.sorge.it

S.a.s.
Sorge
SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione



SORGE s.a.s. - ITALY - email: info@sorge.it

via Gubbio 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8007 fax: 02 5831 6153

Rubrica INNOVAZIONE 2/2012

OPEN SOURCE: COSA CAMBIA PER LA P.A.

a cura di Cecilia Bortolotti



Tra i fenomeni più rilevanti del mondo dell' ICT spicca senza dubbio quello dei cosiddetti SoftwareOpenSource(OSS:opensource software), letteralmente traducibile come "software a sorgente aperta". Un OSS può essere sinteticamente definito come un programma per computer, applicazione o sistema operativo in cui l'autore abbia stabilito di concedere una serie di fondamentali libertà all'utilizzatore attraverso un "license agreement", tra le quali vi sono la possibilità di studiare il funzionamento del programma, di adattare il codice sorgente alle proprie esigenze, di aggiornare il programma, di utilizzarlo per ogni scopo e su qualsiasi numero di macchine e di ridistribuire copie del programma ad altri utilizzatori (nella maggior parte dei casi, a beneficio dei terzi e per rispettare lo "spirito open source" l'utilizzatore è tenuto a mettere a disposizione dei futuri utilizzatori gli aggiornamenti, le nuove implementazioni e gli sviluppi che ha effettuato). La distribuzione ed evoluzione del software OS può, infatti, determinare una serie di vantaggi in termini di contenimento dei prezzi, trasparenza e sicurezza, non dipendenza da un unico fornitore, elevata riusabilità, accessibilità per le piccole realtà di sviluppo. Nell'ambito dell'Unione Europea sono state intraprese iniziative specifiche per la promozione e diffusione delle risorse informatiche a codice aperto, soprattutto per quanto riguarda il settore pubblico. L'esigenza di maggiore interoperabilità, di maggiore sicurezza e di redditività, sta determinando un interesse crescente fra le pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea sull'uso del software a codice aperto, perché l' OSS ha diverse caratteristiche che soddisfano le necessità delle gestioni del settore pubblico: permette che le organizzazioni ripartiscano il software e lo riutilizzino per sviluppare le soluzioni adattate ai loro bisogni, assicura l'utilizzo di standard aperti, così migliorando l'interscambio

e la parità d'accesso alle informazioni ed ai servizi del settore pubblico. Gli OSS sono caratterizzati da licenze che concedono ai terzi i diritti di accedere al codice sorgente del programma, copiarlo, modificarlo e distribuirlo senza che (di norma) sia imposto alcun costo. E' importante sottolineare la differenza tra Free Software con OpenSource, poiché è falsa credenza che siano la medesima cosa. Se è vero che il Free software non ha finalità economiche e viene distribuito con o senza codice sorgente e il suo utilizzo non è subordinato ad alcun corrispettivo in denaro, OpenSource significa solo codice aperto. Chi scrive un programma ne rilascia i sorgenti e chiunque può modificarlo e ridistribuirlo nelle modalità dettate dal creatore del codice. Un software con tale licenza NON necessariamente vuol dire che sia gratuito. Una delle particolarità maggiori di questa licenza è che va quasi sempre riportato, anche sull'eventuale programma a pagamento, il nome del programmatore che ha sviluppato tale codice. Per quanto riguarda il caso specifico dell'Italia, il D.Lgs. n. 39/1993 prevede che le applicazioni software realizzate per conto e a spese della pubblica amministrazione siano di titolarità della stessa e ciò è pienamente in linea con i principi della nostra legge sul diritto d'autore e conforme alla regolamentazione dei sottostanti contratti d'appalto e di prestazione d'opera intellettuale che devono

essere stipulati per lo sviluppo di software. L'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale elenca le modalità con le quali è possibile, per la P.A., dotarsi di programmi per elaboratore, ovvero: a) lo sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) il riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) l'acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) l'acquisizione mediante combinazione delle soluzioni precedenti.

Sulla base di tale elenco, la singola Amministrazione, a seguito di un'analisi comparativa delle soluzioni disponibili sul mercato in relazione alle proprie esigenze, dovrebbe scegliere la migliore applicazione in termini di funzionalità, prestazioni e facilità d'utilizzo.

Infine, fondamentale per la diffusione dell'Open Source e per la formazione di standard nella PA è l'art. 69 del Codice dell'Amministrazione che prevede che: a) Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

b) Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

LE PAGINE DEI QUESITI RISOLTI

a cura di Agostino Pasquini

1) Nuove norme in materia di autocertificazione, imposta di bollo ed eventuale rifiuto ad emettere certificati

D: Posto che con la legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità) entrano in vigore da gennaio 2012 nuove limitazioni alla certificazione, si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai seguenti certificati da rilasciare ai privati, ovvero se tali certificati aventi come destinatario finale un ente pubblico vanno rilasciati oppure vanno sostituiti da un'autocertificazione: stato di famiglia per assegni familiari; Stato di Famiglia per successione; Certificazione per Croce Rossa; Certificazione per le ONLUS; Certificazione per uso sportivo; Certificazione per Giudice di Pace; Certificazione per gli Uffici Giudiziari; Certificati richiesti dagli studi legali. Sempre nel merito della questione, alcuni Comuni sembrano avvalorare la tesi che, a seguito della nuova normativa, tutta la certificazione anagrafica debba essere rilasciata scontando l'imposta di bollo, la domanda sorge spontanea: "le esenzioni relative all'imposta di bollo sono ancora attive"?



Risponde l'Esperto ANUSCA
Gabriele Casoni

R: Nessuna diversa interpretazione deve essere data al sistema di applicazione/ esenzione dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642/1972. Tale era e tale rimarrà a decorrere dal 1° gennaio 2012 in vigore delle modifiche al d.P.R. n. 445/2000 introdotte dall'art. 15 della Legge n. 183/2011.

Al cittadino dovranno essere rilasciati, ai sensi del comma 02, art. 40, del d.P.R. n. 445/2000, certificati con la scrittura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica

Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e, dunque, da produrre, per onere del cittadino richiedente, ai soli soggetti privati, non avendo alcun valore se acquisiti da una P.A.

Altra cosa è disquisire sulla motivazione adottata dal cittadino per il rilascio del certificato in esenzione, se detta motivazione è "collegata" ad un destinatario pubblico. Mi spiego meglio ed esemplifico: l'uso "fiscale" dichiarato dal cittadino prevede l'esenzione dall'imposta, ma pare (!) evidente che tale utilizzo potrà trovare soddisfazione solo in un procedimento di competenza della Pubblica Amministrazione (semplicemente perché il fisco è materia della P.A.).

In questo caso, come in tutti quelli in cui pare (!) che l'uso dichiarato sia collegabile con una P.A., è piuttosto rischioso negare il rilascio del certificato (il rifiuto dovrebbe essere motivato potendo contare su elementi cogenti, ragionevoli, opportuni, oggettivi ed aventi valore giuridico/amministrativo) od anche pretendere l'applicazione dell'imposta, quando a prescindere dal destinatario, per quell'uso la legge prevede l'esenzione. Effettivamente la materia è, ad oggi ed a seguito della L. n. 183/2011, piuttosto controversa, ma non ritengo opportuno assumere iniziative non chiaramente supportate dalla legge o da disposizioni ufficiali.

Quanto al rilascio di certificati o alla loro sostituzione con dichiarazioni sostitutive, si tenga presente che l'ufficiale d'anagrafe e dello stato civile non possono assumere il ruolo di responsabile di un procedimento nel momento del rilascio di un certificato e, dunque, decidere o obbligare il cittadino a comportarsi in un modo o in un altro. Semmai lo si potrà mettere al corrente del fatto che se è sua intenzione produrre il certificato richiesto ad una Pubblica Amministrazione, quest'ultima non lo potrà validamente acquisire, invitandolo ad utilizzare le dichiarazioni sostitutive.

Con riguardo, dunque, ai certificati elencati nel quesito, il suggerimento all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive varrà nei casi di "potenziale" loro produzione alla P.A.; ma se il cittadino

insiste, non ritengo ricorrano i presupposti per poter rifiutare il rilascio del certificato.

In sostanza, il pubblico ufficiale richiesto del rilascio di un certificato da parte del cittadino, farà quanto richiesto, con la scrittura prevista dal precitato art. 40, d.P.R. n. 445/2000, con o senza applicazione dell'imposta di bollo in dipendenza dell'uso dichiarato.

Per ora, in assenza di disposizioni applicative ufficiali, lo stesso pubblico ufficiale potrà mettere al corrente il cittadino circa la validità del documento rilasciato ed eventualmente suggerire il corretto procedimento comprendente al contrario, qualora ne ricorrano i presupposti, l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive.

2) Matrimonio di donna italiana con straniero, contratto prima del 1975, perdita della cittadinanza e Corte Costituzionale

D: Ho ricevuto dal Consolato Generale d'Italia in Lione (Francia) un'attestazione di perdita di cittadinanza italiana da parte di un donna XXX che "ha perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'allora vigente art. 10 della legge 555/1912 avendo acquistato la cittadinanza francese per effetto del suo matrimonio contratto in data 28/09/1963 con il cittadino francese YYY. Informata il 06/12/2004 e il 03/04/2009 su quanto indicato nella Sent. della Corte Costituzionale n. 87/75 e sul contenuto della circolare Min. Int. K.60.1/5 del 08/01/2001, non ha manifestato la volontà di riacquistare...".

Ora, la persona XXX è stata cancellata dall'AIRE di questo Comune per "irreperibilità presunta" in data 29/12/2005. Chiedo, alla luce dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ove recita "... il Sindaco ... emette attestazione di acquisto, perdita, riacquisto ... da parte di persone residenti nel Comune o iscritte AIRE...", devo procedere a formare l'attestazione sindacale per la successiva trascrizione sui registri di cittadinanza o la tale trascrizione non è necessaria/dovuta? Posso eventualmente promuovere in base all'attestazione consolare una semplice annotazione a margine l'atto di nascita di XXX senza trascrivere nulla,

ovvero, evitando sia la trascrizione che l'annotazione, posso semplicemente inserire all'interno dell'atto di nascita di XXX (come pro memoria) la copia dell'attestato consolare che poi andrò ad archiviare nel fascicolo AIRE di XXX?



Risponde l'Esperto ANUSCA
Angela Anglisani

R: La Sentenza n. 87 resa dalla Corte Costituzionale in data 16.4.1975 dichiarò l'illegittimità dell'art. 10 della legge n. 555/1912 in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna italiana che acquistava una cittadinanza straniera per effetto del matrimonio. Ne consegue che le nostre connazionali coniugate con cittadini stranieri dopo l'1.1.1948 non hanno mai perduto la cittadinanza italiana. A parere della scrivente, non si ravvisa la necessità di annotare sull'atto di nascita dell'interessata la perdita di cittadinanza in base ad una norma di legge dichiarata incostituzionale e pertanto, tale nota inviata dalla nostra Autorità Consolare, dovrà essere solo acquisita agli atti di ufficio senza darne seguito; la signora rimane italiana ed ha diritto ad essere iscritta in AIRE e nelle liste elettorali, ne dia comunicazione al Consolato a scanso di equivoci o di eventuali altri fatti non riportati che potrebbero aver determinato per altro motivo la perdita della cittadinanza italiana.

3) Cittadina Venezuelana riconosciuta, da maggiorenne, figlia naturale di cittadino italiano

D: Una cittadina venezuelana nata nel 1963 in Venezuela, è stata riconosciuta da maggiorenne, dal cittadino italiano XY con atto notarile in Venezuela in data 25.04.2005. In data 10.03.2011 la signora, residente in questo Comune dall' 1.04.2010, si è presentata chiedendo di rendere dichiarazione di elezione di

cittadinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 5.2.1992, presentando l'atto di nascita con l'annotazione del riconoscimento in originale, ma l'atto di riconoscimento solo in fotocopia.

Lo scrivente ufficio, pur essendo trascorsi i termini, su insistenza dei legali della signora, ha ricevuto la dichiarazione, facendo menzione sull'atto che resa oltre i termini di legge, invitando la signora a produrre quanto prima l'atto di riconoscimento in originale.

L'interessata si era impegnata a produrlo in originale entro i 120 gg. previsti per l'accertamento dei requisiti che, comunque, a mio parere, sarebbe stato negativo. In data 12.07.2011 i legali della signora hanno fatto pervenire via fax una richiesta di proroga dei termini per l'integrazione del documento mancante. [...]



Risponde l'Esperto ANUSCA
Donato Berloco

R: Non mi sembra che sussista qualche eventualità per la quale si possa dare corso positivo alla dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana nel caso di specie. La norma di riferimento, come esattamente esposto nel quesito, è l'art.2, comma 2, della legge n.91/92 secondo cui il figlio maggiorenne riconosciuto, entro l'anno dal riconoscimento, può eleggere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione. Va tenuto presente che quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione e alla interruzione della prescrizione (art.2964 del c.c.)

Il termine temporale di un anno stabilito dalla legge è un termine di decadenza. Peraltro, non trattandosi di diritti disponibili, non appare possibile nemmeno fare appello all'art.2966 del c.c. che prevede l'ipotesi di impedimenti

alla decadenza.

L'anno entro cui poter esercitare il diritto facoltativo decorre dalla data del riconoscimento e non dalla data dell'annotazione, avendo l'annotazione funzione di pubblicità notizia erga omnes.

Quanto alla documentazione che l'interessata avrebbe presentato, si rinvia all'art.3, 1 comma, del dpr 573/1993, che prevede: l'atto di nascita (tradotto e legalizzato), l'atto di riconoscimento (pure tradotto e legalizzato) e il certificato di cittadinanza del genitore.

Nel caso in esame si dà per scontato che l'atto di nascita fosse legalizzato, però sembra che l'atto di riconoscimento fosse in fotocopia.

Non si comprende dal quesito se si tratti di fotocopia autenticata e legalizzata o di una semplice fotocopia.

Se fosse una semplice fotocopia ci troveremmo di fronte a un documento privo di alcuna valore e come tale non idoneo ad essere ritenuto per buono ai fini dell'elezione della cittadinanza italiana.

Di conseguenza, l'atto di elezione formato con la formula n.74 non sarebbe stato ricevuto.

Stando così le cose, la richiesta di proroga non avrebbe alcun senso, perché l'atto non poteva essere ricevuto e sarebbe stato sufficiente rilasciare un rifiuto per iscritto per mancanza della documentazione prescritta, e poi perché richiesto dopo la decadenza dell'interessata dalla facoltà concessagli dalla legge.

Pertanto, si faccia l'accertamento del sindaco, ovviamente negativo, previo preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni esponendo i motivi di inammissibilità della richiesta, e lo si annoti nell'atto di cittadinanza fatto.

Avverso tale atto gli interessati potranno ricorrere all'autorità giudiziaria.

Non pare applicabile al caso in esame l'art.2, 7 comma, della legge 241/1990, che prevede l'istituto della sospensione, in quanto il procedimento avviato è privo dei presupposti perché potesse essere avviato.

La novità delle video lezioni di ANUSCA School

Imparare con un click

di S.Z.

Novità sul sito ANUSCA!! I più attenti se ne sono accorti subito, ma a beneficio di chi non ne avesse ancora fruito, ecco un po' di informazioni.

A disposizione per i Comuni associati, ha aperto i battenti ANUSCA School.

Ma che cos'è? È una sezione del sito, destinata man mano ad ampliarsi, che conterrà delle videopillole, mini lezioni curate da esperti ANUSCA su aspetti interessanti delle materie di competenza, che sia anagrafe, stato civile o, ancora cittadinanza.

Già diversi esperti hanno dato la loro disponibilità a diventare anche videoesperti, cimentandosi con entusiasmo e disinvoltura.

Al momento sono già on line alcune videopillole e tante, periodicamente, se ne aggiungeranno, per affrontare, senza pretesa di esaustività naturalmente, ma per focalizzare alcuni punti che gli stessi esperti giudicano controversi sulla base delle risultanze d'aula e ritengono più opportuno approfondire. O che si caratterizzano per la particolare attualità e il bisogno di avere subito ulteriori precisazioni.

Ovviamente questa video formazione certo non ha la pretesa di sostituire la tradizionale formazione di ANUSCA, che, anzi, in questo scorcio di 2012, sta conoscendo un grande fiorire. Le recenti novità in tema di legge 183/2011 hanno sollevato molti dubbi negli uffici demografici e pronta è arrivata l'assistenza dell'Associazione che ha messo in campo una serie articolata di iniziative, tutte ben frequentate, sull'intero territorio nazionale.

Diciamo che si tratta di uno strumento che si affianca ed integra e, in un qualche modo, dà una pennellata di novità alla formazione targata ANUSCA. Una cosa sicura è che l'Associazione non si siede sulle sue consolidate tradizioni e il bisogno di superare sempre se stessa e i propri risultati, rinnovandosi e migliorando, è probabilmente il segreto delle sue

➤ Anusca School



fortune in questi trent'anni e più di storia.

Ci prova anche con questa nuova idea che, a quanto pare, ha conosciuto il gradimento degli operatori che fedelmente seguono le novità proposte dall'Associazione.

Sono diversi i complimenti che tramite la sezione "Consigli ed Opinioni", anch'essa nuova, ci sono pervenuti rispetto a questa idea di videoformazione. Un buon viatico per continuare sulla strada iniziata.

A latere, da non dimenticare la videolezione, curata da Romano Minardi, inserita nella sezione "L'esperto parla di...". In questo caso si tratta di un intervento più ampio su un tema, quello dell'articolo 15 che sta suscitando grandi perplessità.

E anche in questo caso, le email arrivate e ancor di più il numero delle visualizzazioni parlano chiaro: quasi duemila contatti in una decina di giorni sono una indicazione particolarmente significativa dell'attenzione e della curiosità degli operatori verso queste nuove tecnologie.

Senza dimenticare un bisogno di informazioni che, nonostante i tagli alla formazione sempre più severi, gli operatori sentono specialmente in costanza di novità normative impattanti in maniera decisa sugli adempimenti quotidiani degli uffici. Questa fornita tramite le videolezioni è una possibile risposta, attualmente in

fase di sperimentazione e studio, per migliorare, se possibile, ulteriormente.

La certezza è la filosofia che ispira ANUSCASchool "0 installazioni + 1 click + 5 minuti = aggiornamento". E' la formula che abbiamo scelto per sintetizzare lo spirito del servizio e la sua natura di novità snella e facilmente fruibile.

Di tradizionale resta la qualità della formazione targata ANUSCA.

Notiziario ANUSCA

Direttore Resp.le

Primo Mingozzi

Vice Direttore

Paride Gullini

Redazione

Primo Mingozzi, Paride Gullini,
Sauro Dal Fiume, Cecilia Bortolotti,
Silvia Zini

Fotografie

Alfiero Metri, Gabriele Lanzoni



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana